



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00569/17

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 65/2017, presentato congiuntamente, in data 10 giugno 2017, dalla società A.S.D. Mussomeli, in persona del presidente p.t., sig. Vincenzo Munì, e dalla società A.S.D. Sport Club Nissa 1962, in persona del presidente p.t., sig. Natale Ferrante, avverso e per l'annullamento della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale – Lega Nazionale Dilettanti/F.I.G.C.- Comitato Regione Sicilia, di cui al C.U. n. 419 CSAT n. 33 dell'11 maggio 2017, con la quale, in accoglimento del ricorso presentato dalla Polisportiva Castelbuono, è stata riformata la decisione del giudice di prime cure e, per l'effetto, è stato riomologato il risultato della suddetta gara, applicando alla società Sportclub Marsala la sanzione sportiva della perdita della gara medesima con il punteggio di 0-3 (in favore della Polisportiva Castelbuono), per l'asserita, irregolare partecipazione alla gara di un calciatore quindicenne schierato in assenza di autorizzazione.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 10 luglio 2017.

IL PRESIDENTE
F.to Mario Sanino

IL RELATORE
F.to Giuseppe Musacchio

Depositato in Roma in data 10 luglio 2017.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face